

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 2

L' organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati dalla presente legge e devono ispirarsi ai principi e criteri di:

- economicità, flessibilità ed uniformità di gestione, assicurando la corrispondenza fra utilizzo delle risorse, costi dei servizi e relativi benefici in rapporto all' efficienza e all' efficacia degli interventi;
- mobilità del personale in relazione alle esigenze funzionali anche contingenti dei servizi;
- autonomia tecnico - funzionale dei servizi;
- partecipazione degli operatori alla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi;
- competenza e professionalità degli operatori;
- responsabilità diretta degli stessi, in quanto preposti all' esercizio di attribuzioni, compiti e mansioni, individuati con riferimento ad ambiti prefissati di funzioni;
- collegialità, particolarmente al livello delle attività di programmazione e progettazione degli interventi, di verifica e controllo dei risultati.